

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 02/09/2025

FATTO

Con ricorso depositato il 23 maggio 2025 il cliente espone quanto segue:

- è stato concluso in data 12/09/2017 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***212) con l'intermediario, per un montante lordo a scadere di € 19.992,00 da rimborsare in 84 rate mensili da € 238,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 30/11/2022, dopo il pagamento di 62 rate;
- in relazione a detto contratto, il cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata (spese istruttoria; oneri distribuzione; commissioni di gestione pratica), per complessivi € 471,28;
- ha diritto altresì alla restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, agli interessi legali dal reclamo al saldo e alle spese di assistenza difensiva per euro 200,00;
- in data 05/01/2025 esperiva infruttuosamente reclamo;

In ragione di quanto sopra, chiede la restituzione della somma di € 471,28, oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, alle spese legali e a quelle della procedura. Il cliente chiede altresì il rimborso degli interessi legali dal reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- dal paragrafo 3 "Costi del credito", così come al successivo paragrafo 3.1 "Costi connessi" di cui alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, quale parte integrante del contratto stipulato tra le parti, emerge che tali oneri sono stati pattuiti tra le parti come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito;
- in particolare, le spese di istruttoria non sono considerabili parte del "costo totale del credito" in quanto volte alla remunerazione di attività svolte preliminarmente rispetto alla concessione del finanziamento, pertanto non sono rimborsabili;
- per quel che riguarda gli oneri di distribuzione, essi sono volti alla remunerazione di un soggetto terzo, al quale il consumatore ha liberamente deciso di rivolgersi, e che ha ricevuto la provvigione;
- in ogni caso, i principi della sentenza Lexitor sono stati superati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria, avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui in caso di rimborso anticipato del contratto di credito, il paragrafo 2 dell'articolo 25 della Direttiva 2014/17/UE, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende solo gli interessi e le spese in funzione della durata del credito e non anche "tutti i costi" come invece affermato nella precedente Sentenza Lexitor in tema di rimborso anticipato nel credito ai consumatori;
- non sussistono ragioni ostative all'applicazione di tale principio anche nei contratti di credito al consumo;
- deve essere inoltre rigettata la domanda di restituzione di rate mensili versate in eccedenza, in quanto assenti e non provate dal ricorrente;
- è infondata anche la domanda di rifusione delle spese legali, data la natura facoltativa di avvalersi dell'assistenza di un professionista e considerata la natura seriale delle questioni sottoposte al vaglio dell'ABF.

Chiede, pertanto, il rigetto della domanda.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto concluso in data 12/09/2017 a seguito del quale il cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati. Si tratta dunque di un contratto risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021. La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-sexies tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino "*le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*", ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*. Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 2652/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il finanziamento risulta estinto a far data dal 30/11/2022, dopo il pagamento di n. 62 rate su un totale di 84. È in atti il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria. In caso di estinzione anticipata le condizioni contrattuali del finanziamento al punto 3.1. "Costi connessi" prevedono che le spese di istruttoria in quanto costi fissi non devono essere restituiti, così come gli oneri di distribuzione.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato per come interpretato, gli oneri per i quali in contratto non è previsto il rimborso devono invece essere rimborsati. Segnatamente, le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione, dovendosi considerare costi *up front*, devono essere calcolati secondo il criterio della curva degli interessi.

Tutto quanto esposto, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, peraltro riportate nello stesso specchietto redatto dal ricorrente e contenuto nel ricorso, risulta che la somma da restituire, arrotondata come da *Disposizioni ABF*, è di € 136,00, inferiore a quella per cui è domanda del ricorrente che ha applicato a tutti le voci di costo per le quali chiedeva il rimborso il criterio del *pro rata temporis*.

Quanto alla domanda di restituzione delle "*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute*", questa si appalesa generica e comunque non è supportata da prova, il cui onere – secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF – ricadeva sul cliente.

Al cliente devono essere riconosciuti gli interessi legali dal reclamo al soddisfo, mentre deve considerarsi infondata la richiesta di refusione delle spese di assistenza trattandosi di lite seriale per cui non ricorrono i presupposti di complessità o difficoltà in presenza dei quali può darsi luogo alla liquidazione dei compensi del professionista dal quale il ricorrente abbia reputato di farsi assistere (in tal senso Collegio di Coordinamento 4580/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 136,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8416 del 22 settembre 2025

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA